



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 11 DEL 18/09/2024

OGGETTO: ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE N. 120/2024 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ORDINANZA PER LA TUTELA IN VIA PRECAUZIONALE DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL SINDACO

Vista l'Allerta di Protezione Civile emanata dalla Regione Emilia Romagna – Centro Operativo Regionale di Protezione Civile n. 120/2024, per il territorio di Casalecchio di Reno di colore ROSSO per criticità idrogeologica e ARANCIONE per criticità idraulica, valida dalle ore 12:00 del 18/09/2024 fino alle ore 00:00 del 20/09/2024;

Rilevato che le condizioni meteo segnalate possono determinare, in relazione al massimo livello di criticità prospettato dalla citata allerta di Protezione Civile, una situazione di pericolo in particolare nei parchi e giardini pubblici, nella frequentazione del cimitero comunale e degli impianti sportivi, nonché difficoltà e rischio a raggiungere determinate sedi scolastiche da parte degli utenti delle strutture e delle loro famiglie con un oggettivo rischio per l'incolumità e la sicurezza delle persone;

Ritenuto che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità, anche in riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale;

Considerato pertanto di disporre, dal momento della pubblicazione del presente provvedimento e per l'intera giornata di giovedì 19 settembre 2024:

- il divieto d'accesso ai parchi e giardini pubblici, salva la necessità di consentire l'accesso alle proprietà private e/o attività sanitarie, commerciali e ricettive presenti all'interno dei parchi pubblici comunali, solo attraverso la viabilità principale;
- la chiusura del cimitero comunale, degli impianti sportivi del territorio e dei mercati ambulanti previsti;
- la chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, della scuola di infanzia "Lido" in via Venezia n.5 e della ludoteca "Il Sole" in via Modigliani n.22;

Visto l'art.54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la

sicurezza urbana;

Riscontrato che sussistono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, in quanto sussistono motivi di contingibilità ed urgenza, vista la particolare criticità delle condizioni meteo prospettate dalla citata Allerta di Protezione Civile n. 120/2024;

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal momento della pubblicazione del presente provvedimento e per l'intera giornata di giovedì 19 settembre 2024, per l'indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità, come da motivazione esposta in premessa e che qui si intende espressamente richiamata:

- il divieto d'accesso ai parchi e giardini pubblici, salva la necessità di consentire l'accesso alle proprietà private e/o attività sanitarie, commerciali e ricettive presenti all'interno dei parchi pubblici comunali, solo attraverso la viabilità principale;
- la chiusura del cimitero comunale, degli impianti sportivi del territorio e dei mercati ambulanti previsti;
- la chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, della scuola di infanzia "Lido" in via Venezia n.5 e della ludoteca "Il Sole" in via Modigliani n.22;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online;
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Bologna;
 - Questura di Bologna;
 - Ufficio Scolastico Regionale;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
 - Città Metropolitana di Bologna;
 - Ufficio Scuola del Comune di Casalecchio di Reno;
 - Istituti Scolastici Comprensivi e Istituti Secondari di Secondo Grado;
 - Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino"
 - Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno;
 - Società Adopera S.r.l.;
 - Ai rappresentanti degli avventori dei mercati ambulanti;

INFORMA INOLTRE

1. che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.

- 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Pierre Passarella, Dirigente dell'Area Servizi del Territorio.

Comune di Casalecchio di Reno, 18 settembre 2024

IL SINDACO
MATTEO RUGGERI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)